

Delibere del Giudice Unico Regionale

Causa refuso di compilazione, il provvedimento assunto nei confronti del sig. Ascari Luca (44431) è da considerarsi un errore di battitura del sottoscritto giudice sportivo, poiché l'Ascari non ha partecipato all'incontro, tantomeno era segnato in distinta.
Alla luce di quanto sopra - in autotutela - si revoca il provvedimento di squalifica sino al 23 febbraio 2020 comminato a carico del Sig. Ascari Luca della società COOPERNUOTO SCSD.

Tanto si doveva e con l'occasione si porgono i migliori, più cordiali saluti.

il Giudice Unico per l'Emilia Romagna
dott. Francesco Ravenna